Comune di Mathi

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Commissioni consiliari
- Art. 3 Compiti delle commissioni consultive permanenti
- Art. 4 Compiti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio
- Art. 5 Compiti delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia
- Art. 6 Audizioni
- Art. 7 Costituzione delle commissioni consiliari
- Art. 8 Nomina delle commissioni consiliari

CAPO II – PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 9 Presidenza delle commissioni consiliari
- Art. 10 Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vice presidente di commissioni
- Art. 11 Attribuzioni del presidente e del vice presidente delle commissioni
- Art. 12 Segretario delle commissioni consiliari

CAPO III - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

- Art. 13 Assegnazione delle questioni alle commissioni
- Art. 14 Discussione delle proposte. Disciplina degli interventi
- Art. 15 Convocazione delle commissioni
- Art. 16 Validità delle sedute Sedute segrete
- Art. 17 Verbali delle commissioni
- Art. 18 Conferenza dei presidenti delle commissioni Riunioni congiunte
- Art. 19 Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Tenuta dei dati personali
- Art. 21 Norme abrogate
- Art. 22 Pubblicità del regolamento
- Art. 23 Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 24 Rinvio dinamico
- Art. 25 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari quali organi interni del consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello statuto in relazione al disposto degli artt. 7, 38, comma 6, 44 e 96 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Commissioni consiliari.

- 1. Ai fini del presente regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:
- a) commissioni consiliari consultive permanenti;
- b) commissioni consiliari consultive straordinarie di studio;
- c) commissioni consiliari di controllo e di garanzia;

Art. 3 - Compiti delle commissioni consultive permanenti.

- 1. Le commissioni consiliari consultive permanenti, concorrono, con il consiglio comunale, nello svolgimento di compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.
- 2. Spetta, in particolare, alle dette commissioni, assumere iniziative ed effettuare approfondimenti:
- a) in tema di controllo della gestione;
- b) nella formazione dei programmi di investimento;
- c) nella emanazione dei regolamenti e dei piani programmatici con pareri preventivi ivi comprese le proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;
- d) nella gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune, compresi i relativi statuti e regolamenti;
- e) su tutti gli atti inviati dal sindaco.
- 3. Spetta alle dette commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza del consiglio comunale di cui all'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
- 4. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni consultive permanenti le proposte di deliberazione sulle quali sono stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi. La commissione si esprime con parere motivato entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. - 4 - Compiti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio.

- 1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio.
- 2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni possono essere assistite dai responsabili dei servizi e da esperti esterni.
- 3. Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva straordinaria di studio sono eventualmente designati i dipendenti comunali e gli esperti esterni. La stessa deliberazione indica il termine entro cui sono rassegnati gli atti al consiglio comunale.
- 4. Gli incarichi ad esperti esterni sono conferiti con apposita convenzione, approvata dalla giunta comunale, dalla quale risultano:
- a) la durata del rapporto che non può superare quello previsto per la rassegna degli atti dal precedente comma 3;
- b) i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;
- c) la natura privatistica del rapporto.
- 5. I provvedimenti di incarico sono corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Art. 5 - Compiti delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia.

- 1. Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, in relazione al disposto dell'art. 44, comma 1, del T.U. n. 267/2000, può costituire, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali elettivi, dai responsabili dei servizi e dai rappresentanti del comune in altri organismi.
 - 2. Con lo stesso atto di costituzione sono definiti:
- a) l'oggetto e l'ambito del controllo e garanzia;
- b) il termine entro cui è rassegnata la relazione al consiglio comunale.

Art. 6 - Audizioni.

- 1. Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:
- dei consiglieri comunali e degli assessori;
- del segretario comunale e dei dipendenti comunali;
- dei rappresentanti del comune in altri organismi;

- dell'organo di revisione;
- i quali, se invitati, non possono rifiutarsi.
- 2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 7 - Costituzione delle commissioni consiliari.

- 1. La costituzione di tutte le commissioni consiliari di cui al precedente articolo 2 può essere disposta dal consiglio comunale in qualsiasi momento.
 - 2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 sono stabiliti:
- a) il numero dei componenti di ciascuna commissione assicurando la presenza proporzionale dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari;
- b) il numero dei componenti da attribuire distintamente a ciascun gruppo;
- c) il numero dei voti attribuiti a ciascun componente, direttamente proporzionale al numero dei componenti del gruppo;
- d) l'area amministrativa di competenza;
- e) la maggioranza necessaria per l'adozione delle deliberazioni.
 - 3. Tutte le commissioni consiliari sono composte di soli consiglieri comunali in carica.
- 4. Per la costituzione di dette commissioni consiliari è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 8 - Nomina delle commissioni consiliari.

- 1. Entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente art. 2 il presidente del consiglio richiede, ai capigruppo consiliari, la designazione dei rispettivi rappresentanti.
- 2. Decorsi infruttuosamente 10 giorni dalla ricezione della richiesta, è nominato il consigliere capogruppo ed, eventualmente, i consiglieri che hanno riportato il maggiore numero di voti.
- 3. Alla nomina di tutte le commissioni consiliari provvede il presidente del consiglio entro 5 giorni dal termine di cui al precedente comma 2. Con lo stesso atto, da notificare entro 5 giorni a tutti i nominati ed ai capigruppo consiliari, è fissata la data della prima riunione per la nomina del presidente e di un vice-presidente.

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 - Presidenza delle commissioni consiliari.

- 1. Le commissioni consiliari provvedono, nella prima riunione, alla elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vice-presidente.
 - 2. Il sindaco e gli assessori non possono presiedere alcuna commissione consiliare.
- 3. Alla elezione del presidente e del vice-presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.
- 4. A norma dell'art. 44, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia di cui al precedente art. 5 è attribuita alle opposizioni.

Art. 10 – Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vice presidente di commissioni.

- 1. Il presidente e il vice presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
- 2. Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di membri della commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti del consiglio comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta. Fa eccezione la commissione di garanzia disciplinata dallo statuto (art. 16 dello statuto).
- 3. In caso di cessazione dalla carica del presidente di una commissione, il vice presidente provvede alla convocazione della commissione per l'elezione del nuovo presidente entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o della revoca per l'elezione del nuovo presidente. La seduta per la nomina del nuovo presidente è presieduta dal vice presidente. In caso di cessazione dalla carica del vice presidente, la commissione è convocata nello stesso termine dal suo presidente per l'elezione del nuovo vice presidente.
- 4. In caso di mancato rispetto dei termini la commissione viene convocata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede senza diritto di voto.

Art. 11 – Attribuzioni del presidente e del vice presidente delle commissioni.

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare secondo la programmazione concordata con il presidente del consiglio comunale.

- 2. Il presidente regola i lavori della commissione, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il presidente del consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal regolamento.
- 3. Il vice presidente della commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la convocazione della commissione deve essere effettuata dal consigliere anziano. Chi risulta all'interno della commissione consigliere anziano nello stesso modo regola i lavori in caso di assenza del presidente e del vice presidente.

Art. 12 - Segretario delle commissioni consiliari.

- 1. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal responsabile del servizio sentito il presidente della commissione interessata.
 - 2. Il segretario delle commissioni ha il compito:
- a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della commissione;
- b) di partecipare ai lavori delle commissioni e redigerne i verbali;
- c) di curare l'invio dei verbali, entro i cinque giorni successivi, al Sindaco e al Segretario comunale.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 13 – Assegnazione delle questioni alle commissioni.

- 1. Salvo i casi espressamente previsti dal regolamento, il presidente del consiglio comunale, sentito il vice presidente, assegna le questioni alla commissione permanente competente per materia, stabilendo il termine per la presentazione delle conclusioni.
- 2. Ogni proposta di deliberazione consiliare deve essere preventivamente esaminata dalla competente commissione in sede consultiva o in sede redigente o in sede deliberante. Sono escluse dalle competenze delle commissioni:
- a) la mozione di sfiducia del sindaco;
- b) la revoca del presidente del consiglio, del vice presidente nonché del presidente della commissione di garanzia;
- c) l'istituzione delle commissioni speciali e d'inchiesta.
- 3. Se una questione ricade nella competenza di più commissioni, il presidente del consiglio comunale, sentito il vice presidente, la assegna alla commissione la cui competenza sia prevalente, oppure la assegna a più commissioni per l'esame,

eventualmente separato, e la votazione in comune, fermo restando per ciascuna commissione il numero dei voti di cui ogni singolo componente è portatore. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente di commissione più anziano di età.

Art. 14 – Discussione delle proposte. Disciplina degli interventi.

- 1. Il Presidente, in apertura di seduta di commissione consiliare, introduce l'argomento e da' la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
- 2. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Art. 15 - Convocazione delle commissioni.

- 1. Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
- a) per iniziativa del presidente;
- b) a richiesta di almeno 2 suoi componenti;
- c) a richiesta del sindaco.
- 2. Le convocazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 hanno luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo speciale della commissione.
 - 3. L'avviso di convocazione delle commissioni indica:
- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare;
- c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.
- 4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 è notificato almeno tre giorni interi liberi prima di quello stabilito per le riunioni:
- a) a tutti i componenti le rispettive commissioni;
- b) al sindaco;
- c) a tutti i capigruppo consiliari;
- d) all'organo di revisione;
- ed essere affisso, contestualmente, all'albo pretorio comunale.
- 5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione degli interessati di cui al precedente comma 4 almeno dalle ore 10 del giorno precedente quello fissato per la riunione.

Art. 16 - Validità delle sedute - Sedute segrete.

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

- 2. Le sedute delle commissioni comunali, di norma, sono pubbliche. Sono obbligatoriamente segrete quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare grave nocumento agli interessi del comune.
- 3. Il sindaco e gli assessori comunali possono sempre partecipare senza diritto di voto, ma con diritto di intervento, alle riunioni in tutte le commissioni. Gli stessi hanno diritto di sedere al tavolo delle commissioni. Richiesti, hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni.
- 4. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti senza alcun onere a carico del bilancio comunale.

Art. 17 - Verbali delle commissioni.

- 1. I verbali delle commissioni sono approvati al termine della seduta di commissione consiliare.
 - 2. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari è inserita nel rispettivo fascicolo.
- 3. Tutti i verbali delle commissioni consiliari sono richiamati nelle proposte di deliberazione.

Art. 18 - Conferenza dei presidenti delle commissioni - Riunioni congiunte.

- 1. Il sindaco ha facoltà di indire conferenze dei presidenti delle commissioni consiliari consultive permanenti per approfondire argomenti riguardanti più di una commissione.
- 2. Per l'esame di problemi riguardanti le materie e competenze di più commissioni, il sindaco, sentiti i rispettivi presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più commissioni.
- 3. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma sono presiedute da un consiglio di presidenza formato da tutti i presidenti diretto dal presidente della commissione costituita per prima.

Art. 19 - Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari.

- 1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.
 - 2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.
- 3. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il presidente del consiglio con apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente art. 9.

4. In caso di temporaneo impedimento ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione è fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento (Ue) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 21 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento.

- 1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente Disposizioni generali".

Art. 23 - Casi non previsti dal presente regolamento.

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 24 - Rinvio dinamico.

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 25 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e successivamente alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 53 dello Statuto.